

**DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITÀ DI CUI  
ALL'ART. 6 DEL D.M. 8 FEBBRAIO 2013, N. 34**  
(compilato da CIASCUN SOCIO)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di:

- SOCIO PROFESSIONISTA  
 SOCIO NON PROFESSIONISTA

della Società tra Professionisti denominata \_\_\_\_\_, ai  
sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere nel caso di  
dichiarazioni mendaci o reticenti, e consapevole delle sanzioni previste tra l'altro dall'art. 76 del  
citato decreto, dichiara, ai sensi artt. 2 e 4 Legge 04/01/68 n. 15 e succ. modif. ed integr. e D.P.R.  
20/10/98 n. 403,

**DICHIARA**

- di essere iscritto all'Ordine/Collegio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_;  
 di non essere iscritto a nessun Ordine;

- l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 e quindi  
che:

1. **NON** partecipa ad altre società professionali in qualunque forma e a qualunque titolo,  
indipendentemente dall'oggetto della stessa STP;
2. Per i **SOCI NON PROFESSIONISTI**, per finalità d'investimento o per prestazioni tecniche:
  - a) **DI ESSERE** in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo  
professionale\* cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del DM 8 febbraio 2013, n.  
34 (1\_certificato del casellario giudiziario dal quale risulti l'inesistenza di condanne penali,  
2\_certificato attestante la buona condotta morale e civile, 3\_certificato attestante il godimento  
dei diritti civili, 4\_non aver riportato condanna penale che, a norma della legge 12/1979,  
comporta la radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito dall'articolo 38 della stessa legge);
  - b) **NON** ha riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di  
reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta  
riabilitazione;
  - c) **NON** è stato cancellato/a da un albo professionale per motivi disciplinari;
  - d) **NON** ha riportato, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali;

- di essere a conoscenza che è tenuto/a al rispetto del regime disciplinare della società previsto  
dall'art. 12 del DPR 34 del 8/2/2013. il socio

Milano, \_\_\_\_\_

**Estratto dell'Art. 6 - Incompatibilità (DM 8 febbraio 2013 n. 34)**

1. L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza.
2. L'incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.
3. Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:
  - a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;
  - b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
  - c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
4. Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.
5. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.
6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.